

DELIBERAZIONE 7 OTTOBRE 2015
474/2015/R/IDR

AVVIO DI PROCEDIMENTI IN ORDINE AI PROVVEDIMENTI, ADOTTATI DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO, IN MATERIA DI TARIFFE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LE GESTIONI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE SICILIA

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 7 ottobre 2015

VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e, in particolare, l'art. 243-bis;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11) e, in particolare, l'art. 10, commi 14 e 28;
- il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, come convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'articolo 3-bis, come da ultimo modificato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014 n.133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n.164, e in particolare l'art. 7;
- lo Statuto speciale della Regione Siciliana, e in particolare l'art. 14;
- la sentenza della Corte costituzionale n. 142 del 2015;

- la legge della Regione Siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche” (di seguito anche: legge regionale 19/15);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti tariffari e per l’avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici” (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante “Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato”, come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR, 485/2012/R/IDR e 108/2013/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 204/2012/R/idr, del 22 maggio 2012, recante “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” (di seguito documento per la consultazione 204/2012/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 290/2012/R/idr, del 12 luglio 2012, dal tema “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio” (di seguito documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante “Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013” ed il suo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al d.lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all’ingrosso” (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante “Approvazione delle linee guida per la verifica dell’aggiornamento del piano economico-finanziario del piano d’ambito e modifiche alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR” (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR” ed il suo Allegato 1, recante “Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni soggette alla regolazione tariffaria CIPE (MTC)” (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2013, 271/2013/R/IDR, recante “Avvio di procedimento per la determinazione d’ufficio delle tariffe in caso di mancata trasmissione dei dati, nonché acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi ed esplicitazione di chiarimenti procedurali in ordine alla disciplina tariffaria per il servizio idrico”;

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 273/2013/R/IDR, recante “Restituzione agli utenti finali della componente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011, con riferimento al periodo 21 luglio - 31 dicembre 2011 non coperto dal metodo tariffario transitorio”;
- il documento per la consultazione 25 luglio 2013, 339/2013/R/IDR, recante “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa idrica – Primi orientamenti” (di seguito: documento per la consultazione 339/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 1 agosto 2013, 356/2013/R/IDR, recante “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici” (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);
- il documento per la consultazione 28 novembre 2013, 550/2013/R/IDR, recante “Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina” (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A recante “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità” (di seguito: deliberazione 649/2014/A);
- la deliberazione dell’Autorità 20 marzo 2014, 121/2014/R/IDR, recante “Approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell’ambito del metodo tariffario MTI, delle tariffe e del correlato Piano economico-finanziario proposti dal Consorzio d’ambito territoriale ottimale di Caltanissetta in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 settembre 2014, 450/2014/R/ IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Caltanissetta in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 9 novembre 2014, 554/2014/R/IDR, recante “Approvazione degli specifici schemi regolatori, recanti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, per un primo gruppo di gestioni ex-Cipe”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 febbraio 2015, 66/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, relativo alla gestione ex-CIPE Sidra S.p.a.”;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2015, 108/2015/R/IDR, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie proposte dall’Autorità di Ambito Ato 1 Palermo per il primo periodo regolatorio 2012-2015”;

- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 121/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio di Ambito di Agrigento, in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 228/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per il primo periodo regolatorio 2012- 2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 229/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Sicilia, per le annualità 2014 e 2015”;
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2015, 295/2015/R/IDR, recante “Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dal Consorzio Ato 5 Enna in liquidazione”;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 310/2015/R/IDR, recante “Esclusione temporanea dall’aggiornamento tariffario per taluni Comuni esercenti i servizi idrici assoggettati a procedure di riequilibrio finanziario”;
- le deliberazioni dell’Autorità 367/2013/R/IDR, 489/2013/R/IDR, 504/2013/R/IDR, 577/2014/R/IDR, 583/2013/R/IDR, 41/2015/R/IDR e 324/2015/R/IDR recanti determinazioni d’ufficio relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio per taluni gestori del servizio idrico integrato, tra cui alcuni operanti nella Regione Sicilia;
- le deliberazione dell’Autorità 309/2013/R/IDR, 318/2013/R/ IDR, 448/2013/R/IDR, 582/2013/R/IDR, 577/2014/R/IDR e 325/2015/R/IDR, recanti esclusioni dall’aggiornamento tariffario relative a specifiche annualità del primo periodo regolatorio per taluni gestori del servizio idrico integrato, tra cui alcuni operanti nella Regione Sicilia.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, precisando che tali funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;
- il d.P.C.M. 20 luglio 2012, attuativo dell’art. 21, comma 19, del decreto legge 201/11, specifica, all’articolo 2, comma 1, che “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono da essa esercitate con i poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni stabiliti dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, nel rispetto degli indirizzi di politica generale formulati dal Parlamento e dal Governo”;
- l’articolo 3, comma 1, del medesimo d.P.C.M. 20 luglio 2012 prevede che l’Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei

singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni. In caso di inadempienza, o su istanza delle amministrazioni e delle parti interessate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas intima l'osservanza degli obblighi entro trenta giorni decorsi i quali, fatto salvo l'eventuale esercizio del potere sanzionatorio, provvede in ogni caso alla determinazione in via provvisoria delle tariffe sulla base delle informazioni disponibili, comunque in un'ottica di tutela degli utenti”.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR, sono stati posti in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/idr, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo altresì talune modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, preceduta dagli ulteriori DCO 339/2013/R/IDR, 356/2013/R/IDR e 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI), portando a compimento la disciplina del primo periodo regolatorio (2012-2015) e superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari; ciò che ha fatto altresì evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine, prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

- in attuazione delle citate deliberazioni generali di regolazione, relative al primo periodo regolatorio 2012–2015, l’Autorità ha adottato numerosi provvedimenti, in precedenza richiamati, in materia di tariffe del servizio idrico integrato per le gestioni operanti nel territorio della Regione Siciliana, ciò anche al fine di far fronte alle gravi criticità infrastrutturali che la caratterizzano, rendendola la Regione maggiormente interessata dalle procedure di infrazione europee in materia di depurazione delle acque reflue, come evidenziato nel DCO 339/2013/R/IDR e, in particolare, nella Tav. 3 recante la “Localizzazione degli agglomerati per i quali l’Italia è stata condannata con sentenza 19 luglio 2012 in causa C-565/10”.

CONSIDERATO CHE:

- con legge 11 agosto 2015 n. 19, recante “Disciplina in materia di risorse idriche”, pubblicata nella Gazz. Uff. Reg. Sic. 21 agosto 2015, n. 34, S.O. n. 29, la Regione Siciliana ha, tra l’altro, previsto (art. 11) che *“la Giunta regionale, su proposta delle Assemblee territoriali idriche, approva i modelli tariffari del ciclo idrico relativi all’acquedotto ed alla fognatura, compreso quello gestito da Siciliacque S.p.A., sulla base di quanto disposto dall’articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ossia che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata dalla qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento delle Assemblee territoriali idriche, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio <<chi inquina paga>>”*;
- l’articolo di cui al precedente alinea prevede altresì che *“in relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non è utilizzabile per fini alimentari, la tariffa è ridotta in una misura pari al 50 per cento”*;
- l’art. 7 di tale legge, rubricato *“Personale delle soppresses Autorità d’Ambito Ottimale”* – nel prevedere che *“il personale in servizio delle Autorità d’Ambito territoriali ottimali proveniente da pubbliche amministrazioni transita, unitamente alle funzioni, alle Assemblee territoriali idriche (...)”* – sancisce poi che *“Gli oneri finanziari per il personale di cui al presente articolo sono coperti dai proventi derivanti dalla tariffa del servizio idrico integrato. Con decreto dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità sono fissate le modalità di ripartizione dei predetti oneri a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato”*;
- l’art. 5 della medesima legge, che disciplina il “Regime Transitorio”, prevede che *“le funzioni dei commissari straordinari e liquidatori delle soppresses Autorità d’ambito (...) sono prorogate (...). Gli stessi continuano ad avvalersi del personale in servizio presso le soppresses Autorità d’ambito con costi a carico della tariffa del servizio idrico”*;

- l'art. 10 della legge regionale in discorso stabilisce che *“l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana, considerata diritto umano e quantitativo minimo vitale garantito, è pari a 50 litri per persona”*, da cui consegue che *“l'erogazione del quantitativo minimo vitale garantito non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, per i soggetti [meno abbienti in base alla soglia ISEE]. In caso di morosità nel pagamento, il gestore provvede a installare apposito meccanismo limitatore dell'erogazione, idoneo a garantire esclusivamente la fornitura giornaliera essenziale di 50 litri al giorno per persona, salvo il diritto di agire per il recupero delle somme dovute”*.

CONSIDERATO CHE:

- con la citata legge regionale 19/15, entrata in vigore il 22 agosto 2015, la Regione Siciliana ha delineato, per il territorio della medesima Regione, un assetto normativo e regolatorio del settore idrico del tutto autonomo e differente da quello nazionale, con l'attribuzione del potere di approvazione dei modelli tariffari alla Giunta regionale e non all'Autorità;
- quanto sopra comporta il dovere dell'Autorità di adeguare la propria regolazione tariffaria all'innovato contesto normativo; in particolare, quest'ultima è tenuta a far cessare gli effetti dei provvedimenti sino ad ora adottati a un termine coerente con l'entrata in vigore della nuova legge regionale;
- a tal fine, sebbene la legge regionale non contenga indicazioni in merito al regime tariffario transitorio, non si ravvisano condizioni ed esigenze che giustificano il perdurare degli effetti dei predetti provvedimenti tariffari dell'Autorità oltre la data del 22 agosto 2015;
- del resto le disposizioni dalla legge regionale 19/2015 appaiono, per numerosi aspetti, sufficientemente circostanziate e quindi immediatamente applicabili dalla data della sua entrata in vigore (ad esempio, la previsione della riduzione della tariffa in misura pari al 50% in relazione al livello di qualità della risorsa idrica ovvero nei casi in cui la stessa non sia utilizzabile per fini alimentari);
- peraltro, nell'ambito del procedimento, potrebbero essere acquisiti dai soggetti interessati – con particolare riferimento alla Regione Siciliana - elementi e informazioni che evidenzino una diversa esigenza di garantire l'applicazione degli effetti dei provvedimenti tariffari dell'Autorità nella Regione Siciliana anche oltre la data di entrata in vigore della legge regionale 19/15.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento al periodo anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 19/15, il mutato quadro normativo induce a valutare l'opportunità di revocare i provvedimenti tariffari sinora adottati;
- infatti, i procedimenti tariffari sinora gestiti, relativi agli anni 2012, 2013, 2014, 2015, si sono conclusi, in gran parte, con provvedimenti di determinazione delle tariffe d'ufficio per carenze documentali o istruttorie ovvero per altri

inadempimenti, ovvero con deliberazioni che richiedono in ogni caso ulteriori verifiche, approfondimenti e seguiti provvedimenti da parte dell'Autorità, come evidenziato nella parte motiva delle medesime; si tratta pertanto di atti che sono suscettibili di integrazione, modifica o riforma da parte dell'Autorità, anche in seguito all'adeguamento, da parte dell'operatore, della sua condotta alle previsioni della regolazione;

- la gestione dei predetti procedimenti delineava, in una prospettiva evolutiva, un percorso di interazione e cooperazione con gli operatori interessati, volto a conseguire, in un arco di tempo ragionevole ma non immediato, il pieno adeguamento degli operatori ai criteri della normativa vigente e della nuova regolazione tariffaria dell'Autorità;
- il nuovo intervento legislativo della Regione Siciliana preclude tuttavia la possibilità che un tale percorso, con particolare riferimento all'attività di gestione dei richiamati procedimenti di revisione delle tariffe, si dispieghi ora in modo pieno ed efficiente; inoltre:
 - gli operatori si troverebbero a sostenere un elevato onere di sistemazione e regolarizzazione documentale senza però ottenere benefici nel lungo periodo;
 - le eventuali ulteriori decisioni della stessa Autorità potrebbero ingenerare nuovi contenziosi con la conseguente incertezza per operatori e clienti finali in ordine alla disciplina applicabile nel mutato contesto normativo; ciò in contrasto col generale principio di economicità e buon andamento dell'amministrazione, che ragionevolmente induce all'accentramento dei compiti amministrativi verso il plesso organizzativo subentrato a un diverso organismo;
- in tale prospettiva e sulla base di una valutazione, caso per caso, dell'interesse pubblico, l'Autorità intende verificare se sussistano i presupposti per risolvere le criticità sopra tratteggiate attraverso l'eventuale esercizio del potere di autotutela, anche in relazione a provvedimenti relativi a periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale 19/15.

RITENUTO CHE:

- occorra avviare un procedimento per adeguare i provvedimenti tariffari dell'Autorità relativi al servizio idrico integrato nella Regione Siciliana alle disposizioni della legge regionale 19/15;
- sia a tal fine opportuno prospettare, nei termini sopra precisati, che detti provvedimenti cessino di produrre effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge regionale, salvo diverse valutazioni che emergessero dagli elementi eventualmente acquisiti, nell'ambito del procedimento, dai soggetti interessati;
- si debba altresì avviare un ulteriore procedimento per verificare la perdurante opportunità di conservare i provvedimenti relativi a periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale 19/15, anche al fine di valutare la

possibilità di procedere alla revoca, in tutto o in parte, dei provvedimenti medesimi, in ragione di specifiche criticità eventualmente riscontrate con riferimento ai singoli atti adottati;

- sia, infine, doveroso, nel quadro del principio della leale collaborazione tra istituzioni, mettere a disposizione della Regione Siciliana, alla luce del disposto della legge regionale 19/15, i dati e le informazioni raccolte dall'Autorità nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al territorio della Regione, affinché la stessa possa assumere le determinazioni di competenza, necessarie a garantire la certezza dei corrispettivi all'utenza per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015, nonché il rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, a partire dal 2012

DELIBERA

1. di avviare, in coerenza e nei termini di quanto precisato in motivazione, con riferimento ai provvedimenti elencati nell'Allegato A alla presente deliberazione:
 - a. un procedimento per l'adeguamento dei provvedimenti tariffari dell'Autorità, relativi al servizio idrico integrato nella Regione Siciliana, alle nuove disposizioni della legge regionale 19/15, allo scopo di valutare l'opportunità di circoscrivere l'efficacia temporale dei predetti provvedimenti in conseguenza dell'entrata in vigore della citata legge regionale;
 - b. un procedimento per la verifica della perdurante opportunità di conservare i provvedimenti relativi ai periodi antecedenti all'entrata in vigore della legge regionale 19/15, con riserva di procedere, in futuro, alla revoca dei medesimi provvedimenti, in considerazione delle specifiche criticità eventualmente riscontrate con riferimento ai singoli atti adottati;
2. di attribuire la responsabilità dei procedimenti al Direttore della Direzione Sistemi Idrici;
3. di invitare i soggetti interessati - risultando particolarmente gravosa la comunicazione personale per l'elevato numero dei destinatari - a presentare le proprie osservazioni entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione;
4. di prevedere che il procedimento, di cui al punto 1.a, si concluda entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
5. di prevedere che il procedimento, di cui al punto 1.b, si concluda entro 45 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione;
6. di mettere a disposizione della Regione Siciliana i dati e le informazioni raccolte dall'Autorità nell'ambito delle predisposizioni tariffarie relative al territorio della Regione, affinché la stessa possa assumere le determinazioni necessarie a garantire la certezza dei corrispettivi all'utenza per le annualità 2012, 2013,

- 2014 e 2015, nonché il rispetto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011, a partire dal 2012;
7. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Regione Siciliana;
 8. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

7 ottobre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni